



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 010995151 numero unico
 Pronto A.I.A. 3355776689

pec: lnd.crliguria@pec.it – lnDIGURIA@legalmail.it
 e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it

e-mail Giudice Sportivo:

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 46 del 17/12/2021

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

ECCELLENZA NASCHILE – Girone A – 04 ritorno

La gara TAGGIA – CAIRESE verrà disputata domenica 19 Dicembre 2022, alle ore 15.00, sul campo sportivo “Marzocchini” di Taggia (IM).

ECCELLENZA FEMMINILE – Girone A – 01 andata

La gara SPEZIA CALCIO FEMMINILE – ENTELLA verrà disputata sabato 18 Dicembre 2022, alle ore 14.30, sul campo sportivo “Canese” di Piana di Battolla (SP).

RINVIO GARE D’UFFICIO

PROMOZIONE – Girone B –15 andata

La gara FORZA E CORAGGIO – LITTLE CLUB JAMES, prevista domenica 19 Dicembre 2022, alle ore 15.00, sul campo sportivo “A. Tanca” di La Spezia, è da intendersi rinviata d’ufficio.

La suddetta gara andrà recuperata entro il giorno mercoledì 12 gennaio 2022, in caso di mancato accordo tra le Società verrà fissata d’ufficio.

PRIMA CATEGORIA – Girone B – 12 andata

La gara PRO SAVONA CALCIO – PRA F.C., prevista domenica 19 Dicembre 2022, alle ore 14.30, sul campo sportivo “F. Ruffinengo” di Savona (Loc. Legino), è da intendersi rinviata d’ufficio.

La suddetta gara andrà recuperata entro il giorno mercoledì 12 gennaio 2022, in caso di mancato accordo tra le Società verrà fissata d’ufficio.

UNDER 19-JUNIORES – Girone EB – 15 andata

La gara ANGELO BAIARDO – FEZZANESE, prevista sabato 18 Dicembre 2022, alle ore 16.30, sul campo sportivo “G. Strinati” di Genova, è da intendersi rinviata d’ufficio.

La suddetta gara andrà recuperata entro il giorno mercoledì 12 gennaio 2022, in caso di mancato accordo tra le Società verrà fissata d’ufficio.

ALLIEVI-UNDER 18 – Girone A – 02 ritorno

La gara FOOTBALL GENOVA CALCIO – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, prevista domenica 19 Dicembre 2022, alle ore 15.00, sul campo sportivo “D. De Martini (Cige)” di Genova, è da intendersi rinviata d’ufficio.

La suddetta gara andrà recuperata entro il giorno mercoledì 12 gennaio 2022, in caso di mancato accordo tra le Società verrà fissata d’ufficio.

Corte Sportiva d'Appello

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori:

Avv. Alessio CHIARLA (Presidente – Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Barbara COSTANTINO

all'udienza del 15 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente

DECISIONE (dispositivo)

in merito al ricorso proposto dalla società MULTEDO 1930 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 41 del 2 dicembre 2021 (gara: BARGAGLI SAN SIRO – MULTEDO 1930 del 30 novembre 2021 – Prima Categoria).

(omissis)

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il reclamo presentato dalla società MULTEDO 1930 avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 41 del 2 dicembre 2021, e conferma integralmente le sanzioni ivi inflitte.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Fabrizio FAILLACI

Avv. Barbara COSTANTINO

all'udienza del 6 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al ricorso proposto dalla società ASD PRAESE 1945 avverso provvedimento di squalifica per tre gare emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del Signor Marco BRUZZONE, pubblicato con C.U. n. 38 del 25 novembre 2021 (gara: BRAGNO - PRAESE del 21 novembre 2021 – Promozione).

Il Signor Marco BRUZZONE è stato squalificato per tre gare da parte del Giudice Regionale perché "dopo aver subito un fallo, reagiva, colpendo con un calcio il polpaccio di un avversario, senza conseguenze lesive".

Avverso tale provvedimento, ha proposto rituale reclamo la società Praese 1945 deducendo l'eccessività della sanzione inflitta,

Il ricorso non può essere accolto.

Il referto arbitrale, infatti, è chiaro nel descrivere la condotta del Signor Bruzzone come reattiva al fallo subito e consistente nell'aver sferrato un calcio ad un giocatore avversario.

Tale contegno, inoltre, si verificava a giuoco fermo ed in assenza di qualsivoglia motivazione agonistica, di talché può essere certamente qualificato alla stregua di condotta violenta.

La sanzione, applicata nel suo minimo edittale, non è pertanto suscettibile di riforma e deve essere integralmente confermata.

* * * * *

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il reclamo presentato dalla società ASD PRAESE 1945 avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti della Signor Marco BRUZZONE, pubblicato con C.U. n. 38 del 25 novembre 2021, e conferma la sanzione inflitta dal Primo Giudice.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Fabrizio FAILLACI

Avv. Barbara COSTANTINO

all'udienza del 6 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al ricorso proposto dalla società REAL SANTO STEFANO CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione di Imperia, pubblicato con C.U. n. 22 del 26 novembre 2021 (gara: NUOVA SANSTEVESE – REAL SANTO STEFANO CALCIO del 21 novembre 2021 – Seconda Categoria).

* * * * *

Il Giudice Provinciale ha inflitto la sanzione della perdita della gara e dell'ammenda alla società Real Santo Stefano, poiché "il dg in seguito ad un provvedimento di espulsione nei confronti di un calciatore della Società Real Santo Stefano Calcio veniva avvicinato dal giocatore PAPALIA FABIO della stessa società del giocatore espulso precedentemente, il quale protestava vivacemente insultando il Direttore di gara, dopo il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti continuava nelle proteste con atteggiamento aggressivo e con frasi minacciose; veniva trattenuto dai propri compagni di squadra; successivamente mentre l'Arbitro controllava la situazione creatasi nei pressi delle due panchine il giocatore Papalia Fabio lo colpiva con un forte pugno al volto e precisamente sulla mascella destra".

A seguito di tale condotta, l'arbitro non poteva continuare a dirigere la gara, in quanto doveva essere trasportato presso il locale Pronto Soccorso, ove gli venivano diagnosticate lesioni personali giudicate guaribili in giorni cinque.

La reclamante ha impugnato tale provvedimento, poiché a suo dire il direttore di gara avrebbe sospeso la gara in oggetto prima di essere attinto dal pugno sferrato dal proprio tesserato, di talché la sanzione della perdita della gara sarebbe illegittima.

In particolare, la ricorrente ha dedotto che l'arbitro avrebbe fischiato tre volte alcuni momenti prima della condotta posta in essere dal proprio calciatore, peraltro non contestata.

A riscontro di tale proposizione, sono stati prodotti alcuni filmati dei quali Questa Corte non può tenere conto, ai sensi dell'art 61 co. 2 C.G.S. secondo cui *gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.*

Nel caso di specie, il filmato – secondo quanto dedotto dalla reclamante – dovrebbe essere al contrario utilizzato per apprezzare la presunta sospensione della gara prima della condotta

violenta subita dall'arbitro; circostanza, questa, che è insuscettibile di essere dimostrata con tale mezzo.

I filmati in questione, inoltre, non sono per nulla decisivi in quanto tutt'altro che chiari ed esaustivi per ciò che attiene quanto in essi concretamente rappresentato.

Questa Corte, comunque, ha sentito a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha confermato *in toto* quanto dedotto in referto, il cui contenuto è stato ben compendiato dal Primo Giudice nel proprio *decisum*.

L'arbitro ha, altresì, riferito di aver fischiato alcune volte prima di venire colpito, precisando che tali fischi non consistevano assolutamente nel triplice fischio con il quale sarebbe stato posto termine alla gara, e che erano stati determinati non già dalla volontà di sospendere definitivamente la gara, bensì da quella di richiamare l'ordine sul terreno di giuoco.

Come è noto, ai sensi dell'art. 61 co. 1 C.G.S. *i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.*

Di conseguenza, non può sussistere alcun dubbio in merito alla circostanza per cui l'arbitro abbia sospeso definitivamente la gara a seguito del pugno subito da parte del tesserato del sodalizio reclamante, le cui conseguenze lesive gli hanno impedito di proseguire regolarmente nella direzione di gara.

L'ufficiale di gara, inoltre, non ha menzionato alcuna attivazione dei dirigenti del Real Santo Stefano Calcio, né alcuna condotta riconducibile alla prospettata "collaborazione fattiva" che sarebbe stata prestata successivamente all'aggressione patita da parte del sullodato.

Le sanzioni inflitte dal Primo Giudice appaiono, pertanto, conformi alle risultanze istruttorie e, anzi, fin troppo miti in relazione alla gravità dell'accaduto.

Pertanto, è opinione di Questa Corte che sia necessario non solo confermare le statuizioni assunte dal Giudice Provinciale, ma che debba essere, altresì, inflitta la sanzione della diffida per l'applicazione di più gravi sanzioni al ripetersi di simili condotte.

Per quanto attiene il provvedimento assunto nei confronti del Signor Hameth Siby Hamady, lo stesso è stato squalificato per cinque gare perché "espulso dal terreno di gioco per grave fallo nei confronti di un avversario, successivamente dalla tribuna proferiva frasi offensive nei confronti del Direttore di gara, al momento della sospensione della gara entrava sul terreno di gioco avvicinandosi all'Arbitro proferiva ulteriori offese e gli tirava con la mano la giacca della divisa".

Tale sanzione appare del tutto equa ai fatti ivi descritti, peraltro pienamente conformi a quanto menzionato nel referto arbitrale, tenuto conto sia della gravità delle condotte sia della loro reiterazione e non contestualità, poiché perpetrate in tre momenti differenti.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per una riforma, anche solo parziale, di tale determinazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il reclamo presentato dalla società REAL SANTO STEFANO CALCIO avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione di Imperia, pubblicato con C.U. n. 22 del 26 novembre 2021, e ai sensi dell'art. 78 co. 2 C.G.S. in parziale riforma dello stesso infligge alla società REAL SANTO STEFANO CALCIO, unitamente all'ammenda già comminata dal Primo Giudice, la diffida per l'applicazione di più gravi sanzioni al reiterarsi simili condotte.

Conferma nel resto.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Fabrizio FAILLACI

Avv. Barbara COSTANTINO

all'udienza del 6 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al ricorso proposto dalla società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 25 del 25 novembre 2021 (gara: PRAESE 1945 – FOOTBALL GENOVA CALCIO del 21 novembre 2021 – Allievi U 17 Provinciali).

La società FOOTBALL GENOVA CALCIO ha sporto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Provinciale che ha inflitto la sanzione della perdita gara poiché *la partita non poteva disputarsi a causa della mancata presentazione al campo di giuoco della società Football Genova Calcio.*

Quest'ultima, nell'impugnazione proposta, ha dedotto:

- che il giorno della gara emergeva un caso di positività al virus CoVid-19 nel gruppo squadra;
- che di tale circostanza veniva immediatamente informata la società avversaria;
- che un dirigente della reclamante si recava presso l'impianto sportivo deputato alla disputa della gara per concordare una soluzione con il corrispettivo della società Praese 1945;
- che entrambe le squadre si trovavano presso l'impianto sportivo *de quo* in tempo utile per il regolare svolgimento della gara;
- che veniva contattato il Comitato Regionale cui veniva rappresentato il problema.

La società Praese 1945 faceva pervenire due comunicazioni scritte a Questa Corte con la quale riscontrava sostanzialmente la versione dei fatti prospettata dalla società Football Genova Calcio.

Questa Corte deve osservare quanto segue.

Il protocollo della Delegazione Provinciale di Genova circa lo svolgimento delle gare nell'ipotesi di accertamento, in un gruppo squadra, di casi di positività al CoVid-19 prevede che, nell'ipotesi in cui detti casi siano inferiori a quattro, la partita debba essere regolarmente disputata.

E' pacifico, peraltro, che nel caso di specie le due squadre fossero concordi nel rinviare la gara in oggetto che di tale volontà sia stato notiziato, prima dell'orario fissato per l'inizio della partita, il Comitato Regionale.

E' indubbio, altresì, che vi sia stato un *misunderstanding* di entrambi i sodalizi circa le indicazioni fornite dal Comitato medesimo che, ovviamente, non può aver avallato una simile decisione, in quanto non conforme alle indicazioni contenute nel citato protocollo.

D'altra parte, è stato dimostrato che effettivamente ambedue le squadre versassero in assoluta buona fede e che non vi stato né dolo né colpa nell'assumere di comune accordo la decisione di non disputare la gara e di chiederne il rinvio al Comitato.

Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie sussistano gli estremi dell'eccezionalità per cui poter ordinare la ripetizione della gara con il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte dal Primo Giudice.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie il reclamo presentato dalla società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso il provvedimento emesso

dal Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione di Genova, pubblicato con C.U. n. 25 del 25 novembre 2021, e per l'effetto annulla le sanzioni ivi contenute ed ordina la ripetizione della gara secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Delegazione Provinciale di Genova.
Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

Errata Corrige

ATTESTATO DI MATURITA' AGONISTICA

Il rilascio dell'attestato di maturità agonistica del calciatore MASCARDI DIEGO di cui al Comunicato Ufficiale n. 45/10 del 16.12.2021 è da intendersi correttamente come di seguito indicato:

Al calciatore **Giovane** della Società **SPEZIA CALCIO SRL**

MASCARDI DIEGO nato il **26/09/2006** a Carrara (MS)

RISULTATI GARE

Il seguente risultato risulta erroneamente omissivo dal paragrafo "Risultati Gare – Campionato di Prima Categoria – Risultati ufficiali gare del 12/12/2121 di cui al C.U. n. 45/13 del 16.12.2021:

GIRONE A - 9 Giornata - A

PONTELUNGO 1949	- SAN FILIPPO NERI ALBENGA	V.d.G.
-----------------	----------------------------	--------

Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 17/12/2021

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi